

Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 7/6/2013, n. 132).

art. 10, comma 4

.....Il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.....

Per l'anno 2014 non sono ancora state deliberate le aliquote. Sono pertanto applicabili, per il calcolo dell'acconto, quelle stabilite per l'anno 2013:

ALIQUOTA DI BASE	<i>0,80 per cento</i>
------------------	-----------------------

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1-A/8-A/9)	<i>0,40 per cento</i>
--	-----------------------

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione